

OGGETTO: Autocertificazione per l'esonero dalla presentazione di titolo edilizio presso il Comune di Medesano

Il sottoscritto Luigi Spinazzi, residente a San Secondo Parmense (PR), Piazza Martiri della Libertà n.20, C.F. SPNLGU54C19D685U, in qualità di Legale rappresentante del Consorzio della Bonifica Parmense, con sede a Parma Via Emilio Lepido, n. 70/1 - CAP 43123, dichiara quanto segue.

L'impianto idroelettrico di progetto, configurandosi come opera di interesse pubblico, realizzata dal Consorzio della Bonifica Parmense, Ente di diritto pubblico, non risulta soggetto a titolo abilitativo presso il Comune di Medesano per quanto riportato all'art. 10 comma 1 lettera "b" della LR n. 15 del 30 luglio 2013 di seguito riportato.

art. 10 LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15

(modificato comma 1 lett. a) e sostituito comma 2 da art. 10 L.R. 23 giugno 2017, n. 12)

Procedure abilitative speciali

1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9:

a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)...., a condizione che l'amministrazione comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).

3. La Regione, con atto di indirizzo di cui all'articolo 12, può individuare le informazioni circa gli elementi essenziali delle opere pubbliche di cui al comma 1 da comunicare all'amministrazione comunale, al fine di assicurare la conoscenza delle realizzazioni e delle trasformazioni del patrimonio pubblico.

4. Sono fatte salve la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, nonché ogni altra procedura autorizzativa speciale prevista dalle discipline settoriali che consente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Parma, 30.07.2020

Luigi Spinazzi